

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati relativa alla modifica della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (in prosieguo: «la modifica»)

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2013/C 100/04)

I. Introduzione

I.1. Consultazione del GEPD

1. Il 25 settembre 2012 la Commissione ha adottato la modifica della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (in prosieguo: «la modifica»). La modifica della proposta della Commissione è stata trasmessa al GEPD per consultazione.

2. Prima dell'adozione della modifica, il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali. In precedenza, il Garante aveva emesso un parere sulle proposte legislative relative al futuro della politica agricola comune (in prosieguo: «la PAC») ⁽¹⁾.

I.2. Contesto della modifica

3. Nella sentenza *Schecke* ⁽²⁾, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato invalide alcune disposizioni concernenti la pubblicazione di informazioni su persone fisiche che hanno beneficiato dei fondi PAC. La modifica aggiunge un nuovo capitolo sulla trasparenza alla proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC ⁽³⁾. Tale capitolo contiene nuove disposizioni sulla pubblicazione di dati relativi a beneficiari di fondi PAC intese a tener conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa *Schecke*.

IV. Conclusione

20. Il GEPD accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione nel perseguire un equilibrio tra il principio della trasparenza e i diritti dei beneficiari alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali.

21. Tuttavia, il Garante raccomanda di:

- applicare solo alle persone fisiche l'esenzione dalla pubblicazione dei dati per i beneficiari al di sotto della soglia (articolo 110 *ter*)
- fornire ulteriori spiegazioni nel considerando 70 *quater* in merito al motivo per cui altre misure meno invasive non soddisferebbero lo scopo della trasparenza e alla ragione per cui altre modalità di pubblicazione sono state ritenute meno idonee
- includere un'ulteriore disposizione per garantire che, in caso di piccole comunità, vengano pubblicati solo dati aggregati

⁽¹⁾ Cfr. il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte giuridiche relative alla politica agricola comune dopo il 2013 (GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Sentenza della Corte del 9 novembre 2010, *Schecke e Eifert*, cause riunite C-92/09 e C-93/09.

⁽³⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [COM(2011) 628 definitivo].

-
- giustificare nel preambolo la scelta del periodo di pubblica accessibilità dei dati di cui all'articolo 110 *bis*, paragrafo 3
 - integrare le informazioni da fornire agli interessati nell'articolo 110 *quater*.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2012

Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
